

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/706 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021
che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione nel Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) A norma dell'articolo 4 *decies* del regolamento (UE) n. 401/2013, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato IV di tale regolamento.
- (3) Sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell'elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

⁽¹⁾ GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

